

non vi sarebbe che un vincolo, per così dire, in astratto, né vi esisterebbe alcuno che propriamente potesse dirsi chiamato, mentre la designazione non sarebbe ancora avvenuta; ed inoltre non potrebbe ricevere esecuzione l'alinea di questo stesso articolo, appunto perchè niuno ancora sarebbe prescelto e quindi chiamato. Ad ogni modo sarà forse più conveniente di antivenire ogni dubbio colla legge medesima. Sarei però sommamente tenuto all'onorevole relatore, se vorrà prima di tutto farmi conoscere l'intendimento della Commissione a questo proposito.

MIGLIETTI, relatore. Il caso contemplato dall'onorevole deputato Pallieri, se ho ben compreso, riguarda un'istituzione indeterminata relativamente alle persone, il caso cioè in cui siasi stabilito un fedecommesso colla facoltà al primo gravato di indicare la persona la quale avrebbe ricevuto dopo lui i beni fedecommessari, e nel caso in cui il primo gravato non avesse fatto uso di questa facoltà sia indicato per modo assoluto che dovrà ricevere dopo il primo gravato.

Dubita l'onorevole preopinante se colla disposizione di quest'articolo 2 non si attribuisca per avventura a qualcheduno di questi chiamati, o meglio ancora a colui che sarebbe indicato dalle tavole di fondazione, nel caso in cui non vi fosse stata indicazione del primo gravato, non si attribuisca, dico, con quest'articolo un diritto, talchè questo primo indicato nelle tavole di fondazione venga a ricevere, come primo chiamato, la metà di questi beni.

Io non credo che possa con fondamento eccitarsi questo dubbio, sul riflesso essenzialmente che noi qui disputiamo una legge, il cui principale o, direi meglio, unico scopo, è quello di pronunciare lo sviacolo dei beni fedecommessari, e non sicuramente di stabilire quali siano le persone le quali sono chiamate, e quali siano le condizioni necessarie per poter ricevere questo fedecommesso. Tanto meno poi potrebbe questa legge risolvere la questione proposta, siccome questione affatto speciale.

Io credo che la discussione di questa questione potrà aver luogo dinanzi i tribunali quando la legge sia votata; certo che in essa non si troverà nulla che valga ad attribuire a queste persone indicate un diritto qualunque al possesso di questi beni, poichè la legge assolutamente non entra nella discussione di questo diritto, non esamina quali siano i chiamati, non attribuisce ad alcuno il diritto, dichiara anzi che coloro i quali hanno diritto ricevano la metà di questi beni; ma, ripeto, nulla essa stabilisce riguardo a questi diritti, e sarà dinanzi ai tribunali che questa questione dovrà essere risolta.

Non è il caso di emettere la mia opinione, ma, se lo fosse, direi che nella specie proposta non vi può essere dubbio che i beni rimangano liberi, perchè la legge viene a colpire questi beni in un punto in cui non vi è alcuna persona indicata per riceverli dopo il gravato, non vi è, cioè, la persona che deve essere nominata dal primo gravato.

Ma questa, dico, è una questione estranea a quella che ci occupa attualmente, relativamente al dubbio se non vi possa essere alcun pericolo che con questa legge si riconoscano o non diritti, perchè in ciò la legge non entra. Per queste ragioni io non credo necessaria l'aggiunta del deputato Pallieri.

PRESIDENTE. Domando se il deputato Pallieri insiste nella sua proposta.

PALLIERI. Le autorevoli parole dell'onorevole relatore mi confermano nell'opinione che ho esternata sul fine delle prime mie osservazioni, che, cioè, l'articolo 2, quale è concepito nel progetto, non sarebbe applicabile alla specie dei fedecommessi in discorso.

Attese quindi le spiegazioni del signor relatore, e per non ritardare ulteriormente l'adozione del progetto di legge, non credo di dover insistere sull'aggiunta di che si tratta, e nulla conseguentemente più mi resta a dire a questo riguardo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cadorna.

CADORNA. Poichè il deputato Pallieri non insiste sulla sua proposta, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. (*Vedi sopra.*)

(La Camera approva.)

(Posti ai voti gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, vengono approvati senza discussione.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	123
Maggioranza	62
Favorevoli	119
Contrari	4

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI ALCUNE AGGIUNTE AL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

GIOJA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di sottoporre alla Camera un decreto regio, per cui il ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a presentarle la domanda di un'aggiunta di 50,025 lire, da ripartirsi nelle diverse categorie componenti il bilancio passivo dell'anno 1851 del dicastero dell'istruzione pubblica. (*Vedi vol. Documenti, pag. 90.*)

A corredo di questa proposta ci è un quadro che descrive le aggiunte che dovrebbero essere fatte alle diverse categorie del bilancio accennato. Credo che la Camera vorrà dispensarmi dal dare una lettura particolarizzata di queste diverse aggiunte, perchè non si potrebbero nemmeno intendere, se non congiuntamente al bilancio stesso al quale si riferiscono. (Si! si!) Quindi prego la Camera che le piaccia di ordinare la comunicazione di questa proposta alla Commissione del bilancio perchè ne riferisca. Già so che nella precedente seduta se ne è fatta la relazione; se ne potrà però fare una supplementaria, la quale dia ragione sul merito di quest'aggiunta.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questa proposizione, che sarà comunicata alla Commissione del bilancio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge adottato dal Senato per l'abolizione delle bannalità. (*Vedi vol. Documenti, pag. 298.*)

Questo progetto siccome fu adottato dall'altra Camera ed è proposto dalla Commissione, è così concepito:

« Art. 1. Tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, molini, torchi a olio ed altri opifici di qualunque specie, e possedute dal demanio e dai comuni, sono abolite.